

GIOVANBATTISTA GRECO, *TURPITUDO. ALLE ORIGINI DI UNA CATEGORIA GIURIDICA*. SATURA EDITRICE, NAPOLI, 2018, PP. 270.

Sergio Picariello*

Nell'opera in commento l'a. pone a tema il concetto di *turpitudō* che all'indagine lessicografica conferma la sua duplice connotazione, giuridica ed etica. La prima difficoltà in cui si imbatte una ricerca sul concetto di *turpitudō* è di circoscriverne con precisione le accezioni e il lavoro ricostruisce, *funditus*, le varie accezioni di *turpitudō* tutte declinate in negativo: *turpitudō* nel senso di non-valore che suggella una condotta e un modo d'essere del singolo confliggente con i costumi sessuali, la moralità familiare, la compostezza e il contegno da tenere nel sociale, ma anche, *stricto iure*, *turpitudō* nell'accezione di trasgredire al giuramento prestato, svolgere attività delittuose, esercitare slealtà nell'assetto contrattuale, violare intenzionalmente la legge. *Turpitudō* rileva, ancora, quando ricorra lesione alla religione della *civitas* e dissacrazione del culto ufficiale romano.

Condotte scabrose che comportano rinvio ad assetti pregiuridici e non formulati *ex professo* dal diritto, o anche a violazioni palesi di precetti giuridici, a trasgressioni portate a regole della morale comune - si diceva - e a canoni etici basati su idealità condivise lungo il corso della plurisecolare esperienza culturale e giuridica romana. Dai fondamenti della cultura romana, giuridica e non, si evince dunque che la *turpitudō* rappresenta uno specchio in negativo segnalando l'agire dell'individuo che viene dall'*intimus sensus* e si traduce nel muoversi all'esterno, agire che si ammanta di negatività, e si è di fronte a situazioni per le quali il coinvolgimento diretto del giuridico, o il fare a meno del giuridico, attiene solo a una questione di codice implicando, piuttosto, il riferimento a un assetto di coordinate assiologiche differenti.

La monografia è articolata in tre capitoli e un'introduzione donde conseguono i ¹caposaldi dell'impianto ricostruttivo.

L'autore muove dalla verifica della entità dei nessi, presenti a Roma in ogni età storica, tra *ius* e valori, tra *ius* e contro-valori, nessi di rilievo identitario sino a delineare una 'scala valoriale romano-nazionale' e si evince distintamente la qualità dei nessi quando l'analisi volga al terreno tecnico-lessematico: allora, si ha modo di constatare che una ricchezza di valori che forgiavano l'identità romana resta coinvolta nella dimensione giuridica connotando l'agire del *civis* in ambito privato e in ambito pubblico. Né si comprenderebbe a pieno il valore positivo se si mancasse di indagare il contro-valore negativo rispetto e pertanto rilevano, in stretto nesso dicotomico, le coppie antitetiche: *dignitas/indignitas*, *nomen/ignominia*, *fama/infamia*, *infamis/infamare*.

Il primo capitolo (pp.17-86) indaga le modalità della *interpretatio* dei giuristi dei primi due secoli dell'età cristiana e le soluzioni ermeneutiche approntate nell'affrontare il fenomeno della *turpitudō* e l'a. si sofferma con dovizia di spunti - come si evince dalla notevole casistica analizzata - sulle condotte soggettive che danno adito a *turpitudō*, *ignominia*, *infamia* e che interessano contesti decisivi quali sono i rapporti intrattenuti dall'individuo con le istituzioni cittadine, l'esercito, la famiglia. Una casistica di situazioni, di rilievo pubblico e di rilievo privato, che vede coinvolto massimamente Giuliano e il *iurisperitus* elargisce una gamma di soluzioni che attengono alla valutazione di *turpitudō* delle condotte: macchiano i militari congedati con disonore, gli attori lenoni, i calunniatori, i ladri, i rapinatori, i condannati a seguito di trasgressioni alle regole giuridiche che sovrintendono il regime matrimoniale contratto doppio matrimonio o fidanzamento o violato il *tempus lugendi* periodo del dolore

¹ * Laureato in Giurisprudenza e Laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Salerno

imposto dal costume sociale alla vedova. Né sussisteva mero automatismo - insegna la giurisprudenza - nelle condotte alterate, né esemplificazione, né tanto meno affrancazione dall'*infamia* in ragione dello *status* sociale. E invero, in ordine al rango detenuto e allo *status* sociale ciò che è a dire per l'*infamia*, al contempo, è a dire per l'*ignominia* che rilevava allorché la violazione dei modelli di comportamento, accettati e condivisi, veniva dai soggetti che da protagonisti partecipavano alla vita politica. Al lavoro di approfondimento condotto dall'a. in ordine agli aspetti lessematici, l'indagine casistica e le argomentazioni giurisprudenziali, si accorda l'approfondimento della legislazione e, specificamente, della legislazione matrimoniale augustea per la parte che reprime il fenomeno della *turpitudō*, bassezza morale, comportante riprovazione sul piano sociale, *minutio existimationis*, incapacità *iure publico* del soggetto che se ne fosse macchiato, comminazione di sanzioni, emissione della *nota censoria* o della *nota consularis*.. Utile ripercorrere taluni passaggi della ricostruzione offerta dall'a, *praecipue*, in relazione al regime del matrimonio e inevitabilmente si richiama la legislazione matrimoniale augustea: la *lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 a.C.) su cui si impernia la riforma dei costumi voluta da Augusto in salda connessione - sino a costituire un unico *corpus legum* - con la *lex Papia Poppea nuptialis* (9 d.C.); altresì, la *Lex Iulia de adulteriis coercendis* (18 a.C.) che presenta ad oggetto di regolamentazione l'*adulterium* e lo *stuprum* con donna *ingenua* e *honestia* e il *lenocinium* disponendosi che il *paterfamilias* è legittimato a uccidere sul fatto la figlia colpevole e il complice se colti in flagrante nella propria casa, che il marito può uccidere l'adultero in determinati casi *ex lege* mai la moglie, che se l'adulterio è flagrante il marito è obbligato al divorzio diversamente incorrendo nelle pene del *lenocinium*.

Il secondo capitolo (pp. 87-106) verte sulla disamina del lavoro profuso dalla giurisprudenza nei settori delle attività negoziali *inter vivos*, delle successioni *moritis causa*, del processo criminale. Specifica cura l'a. riserva al processo criminale delle *quaestiones*, palesemente accusatorio, che prendeva avvio a seguito di denuncia avanzata da un privato cittadino - *delatio nominis* - e, se costui fosse persona di buona fama e avesse conservato per l'intera durata del processo credito personale, la *delatio* era dichiarata immediatamente procedibile dal presidente della *questio* traslando in formale *accusatio criminis*. Portatore di un interesse pubblico l'*accusator* sosteneva tesi colpevolistiche, al contempo, si esponeva al rilievo dell'*accusatio* temeraria e all'eventuale previsione del reato di *calumnia*, pertanto, i delatori la cui *accusatio* risultasse infine provata sarebbero stati ricompensati con premi in danaro o con l'acquisto della cittadinanza o con l'esenzione dal servizio militare, benefici venuti meno se, viceversa, restasse provato che l'*accusatio* si denotasse quale falsa imputazione (*calumnia*). Si ferma su questi aspetti opportunamente l'a. rilevando che non tutti i *cives* detenevano il *ius accusandi* essendone sforniti le donne, gli impuberi, i militari (vincolati dal giuramento militare), i titolari di incarichi pubblici, i liberti contro gli ex-domini, i condannati la cui sanzione accessoria appunto è costituita dall'*infamia*, il "*turpis quaestus*". Del resto, non è inopportuno né superfluo rilevare - non sfugge all'a. - che la cultura letteraria di età repubblicana, allo stesso modo della cultura giuridica, aveva metabolizzato il concetto di *turpitudō* rapportando all'*infamia* e all'*indignitas* e il richiamo a Cicerone è d'obbligo suggellando l'Arpinate il nesso stretto della *dignitas* con l'*officium* quale requisito imprescindibile per lo svolgimento di attività apicali nella vita pubblica e di governo della *civitas*. Occorreva pertanto che *dignitas* e *decorum* pervadessero le condotte e le azioni e si era ritenuti indegni altrimenti come indegni erano coloro che svolgevano mansione di riscossione delle tasse, ma gli usurari, i mercenari, i commercianti e gli artigiani diversamente dai latifondisti. L'ultima parte del secondo capitolo pone a tema il *testamentum militis* libero da vincoli di forma occorrendo per la sua confezione la sola *nuda voluntas testatoris* per effettuare la divisione dei loro beni. Ricorrendo il *testamentum militis* - privilegio accordato in età repubblicana da Giulio Cesare al soldato che avrebbe goduto di *libera testamenti factio*, in

seguito reintrodotta da Tito, da Nerva e da Traiano - la *mulier* avrebbe acquisito la titolarità dell'eredità devoluta dal coniuge, comunque, ponendosi una questione giuridica di verifica dei costumi ove venissero sollevati dubbi circa la condotta sessuale della donna diversamente orientandosi le cancellerie imperiali e la giurisprudenza.

Il terzo capitolo (pp. 107-238) indaga momenti qualificanti della *interpretatio* di Paolo e di Ulpiano ma della giurisprudenza di età severiana in materia di turpitudine e le geometrie disegnate dalle cancellerie imperiali. Coglie l'attenzione del recensore il pregio esegetico con cui si svolgono talune analisi e, *praecipue*, la ricostruzione dei percorsi di individuazione dei ceti dirigenti e dei funzionari addetti alla "cosa" pubblica ai quali si richiedeva saggezza, integrità morale posto che alla *turpitudine* non sarebbe stato possibile ovviare esclusivamente invocando la professionalità nel ruolo e la preparazione tecnica. Rispetto ad ambito viene evidenziata dall'a. la legittimazione passiva nei giudizi dei *venaliciarii* - sottolinea Paolo - che raccoglievano il generale disprezzo nutrito socialmente per i mercanti di schiavi: attività segnata da *turpitudine*. E ancora, si rileva il malcostume nel produrre spese superflue che, se a fini turpi, comportava corruzione e pericoloso distacco dai *mores maiorum*, da tutto quanto rappresentava il 'codice genetico' romano-nazionale. Ove si sia propensi a cogliere nella esperienza giuridica romana i prodromi di molte fisionomie moderne del diritto non può sfuggire, certo, che anche rispetto alla dimensione processuale è possibile constatare una incidenza della *turpitudine* rispetto a talune condotte volte a conseguire vantaggi giudiziali e l'a. evoca il fenomeno del "*latitare fraudationis causa*" e la "*condictio ob turpem vel iniustam causam*". Lo schema tecnico della *condictio* viene restituito esattamente: a fronte di una *datio ob turpem vel iniustam causam*, dazione effettuata a scopo turpe o ingiusto, prestazione di dare avente normalmente a oggetto danaro così che l'accipiente anche in mancanza di espressa *conventio* col dante compia azioni turpi o antiggiuridiche si riconobbe al dante l'esperibilità della *condictio* per la restituzione. E se accadesse che la *turpitudine* macchiasse sia il dante che l'accipiente, allora, valeva il principio che prevalesse, a parità di *turpitudine*, chi ha il possesso della cosa: *«in pari causa turpitudinis melior est condictio possidenti»*. Esattamente l'a. richiama il ruolo che svolge la *turpitudine* - meglio dire l'assenza di *turpitudine* - rispetto agli istituti della tutela e della curatela considerato che la "virtù" dell'aspirante tutore necessariamente doveva essere elevata e si evince dalla cura espressa in materia dalla giurisprudenza: non certo liminari, e adeguatamente indagati dai giuristi, erano i casi in cui con espedienti sofisticati i tutori, i curatori, svolgevano funzioni di ruolo in realtà procurando a se stessi cospicui vantaggi a maggior ragione considerando che il tutore non era un puro e semplice amministratore ma aveva facoltà di vero e proprio titolare del patrimonio dell'assistito. E *turpitudine* rilevava, restando nell'ambito della dimensione dei rapporti familiari - si tenga presente che la lesione della *fraternitas* è già azione turpe procurando lesione all'intimo tra i *fratres* - quando turpe si rivelava, a seguito di giudizio sociale, il promesso sposo della *filia familias* indicato dal *pater*: in tal caso, si riteneva legittimata la *filia* a respingere se la designazione dello *sponsus* cadesse su persona rivelatasi turpe.

Un lavoro interessante quello approntato da Gianbattista Greco che si candida a divenire punto di riferimento rispetto a una tematica negli ultimi decenni poco indagata. La monografia recensita merita attenzione offrendo l'a. punti di vista, speculazioni, investigazioni, angolazioni analitiche singolari che consentono al lettore di approcciarsi al tema con curiosità intellettuale: esiti che vengono dalla rielaborazione critica di una sedimentata produzione plurisecolare in materia. E quanto colpisce ancora di questa monografia è una precisa e non scontata scelta di metodo: trattare una tematica non già costretta entro i *limina* del tempo storico ma avvertita come attuale e fortemente incidente - tra giuridico ed etico - nel dibattito moderno sulla centralità del diritto.